



PEGASO
Fondo Pensione
complementare
per i dipendenti
delle imprese di
servizi di pubblica
utilità

PEGASO
Fondo Pensione
complementare

**Iscritto all'Albo
tenuto dalla COVIP
con il n. 100**

Via Savoia, 82
00198 Roma

C.F. 97154520585

telefono
+39.06.85357425
fax
+39.06.85302540

email
info@fondopegaso.it

Roma, 03.07.2020
Prot. AL202007020003/AM

Alla cortese attenzione di:

- Iscritti al Fondo Pegaso
- Parti istitutive
- Delegati all'Assemblea di Pegaso
- Aziende associate
 - Direzioni del personale
 - RSU aziendali

Circolare 7/2020 - Aggiornamento del Regolamento del fondo pensione

In data 23 aprile 2020 il Consiglio di Amministrazione del fondo ha deliberato un aggiornamento del proprio Regolamento per i seguenti quattro articoli:

- Articolo 2.1 - Soggetto fiscalmente a carico - definizione
- Articolo 4.14 - Versamento dei premi di produttività
- Articolo 6.7 - Importo della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA)
- Articolo 6.16 - Trasferimento della posizione ad altri fondi

L'articolo 2.1, è stato modificato in relazione alla variazione delle soglie previste per lo status di fiscalmente a carico dei figli. Dal primo gennaio 2019, i figli con età inferiore ai 24 anni sono considerati fiscalmente a carico nel caso in cui il loro reddito sia inferiore a 4.000 € annui, mentre quelli che abbiano più di 24 anni non devono superare i 2.840,51 € annui.

L'articolo 4.14, è stato aggiornato in relazione alle nuove modalità che il Fondo ha introdotto per l'attestazione dei premi di risultato.

Al fine infatti di semplificare la dichiarazione, è stata prevista una ulteriore sezione nell'area riservata degli iscritti, in cui poter confermare gli importi versati dall'azienda a tale titolo.

Nell'allegato "Guida alla dichiarazione del PDR in area riservata" si riportano maggiori informazioni su come effettuare tale dichiarazione.

L'articolo 6.7, è stato modificato per rendere più chiara la possibilità di variare il comparto di investimento al quale è stata destinata la Rita al momento della richiesta. È stata inoltre effettuata una piccola correzione terminologica al comma 2 dello stesso articolo.

L'articolo 6.16, è stato rivisto al fine di una maggiore coerenza con l'operatività del Fondo nella gestione dei trasferimenti e per una maggiore omogeneità con le regole previste nella modulistica standard promossa dalle Linee guida sui trasferimenti.

Nell'allegato A si riportano le modifiche effettuate con il testo a fronte.

Per ogni ulteriore chiarimento non esitate a contattarci.

Cordiali saluti

Siamo certificati



Il Direttore

Allegato A - Modifiche testo a fronte

	Regolamento 13 febbraio 2020	Modifica deliberata il 23 aprile 2020
Articolo 2.1 - Soggetto fiscalmente a carico – definizione	[...] 2. Per maggiore chiarezza, si precisa che, sulla base della normativa richiamata, il familiare fiscalmente a carico deve disporre di un reddito complessivo annuo non superiore a quello definito dalla legge vigente (attualmente 2.840,51 euro), al lordo degli oneri deducibili. [...]	[...] 2. Per maggiore chiarezza, si precisa che, sulla base della normativa richiamata, il familiare fiscalmente a carico deve disporre di un reddito complessivo annuo non superiore a quello definito dalla legge vigente (attualmente 2.840,51 euro, a eccezione dei figli con età inferiore ai 24 anni, per i quali la soglia prevista è di 4.000 euro annui), al lordo degli oneri deducibili. [...]
Articolo 4.14 - Versamento dei premi di produttività	[...] 2. Le aziende trasmetteranno apposita comunicazione relativa alle caratteristiche dei versamenti dei premi di produttività, attraverso la modulistica predisposta dal fondo pensione o equivalente modalità. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati al Fondo, o prima di tale data in caso di richiesta di prestazione pensionistica o riscatto attraverso l'apposito modulo (modulo per la comunicazione dei contributi non dedotti e contributi sostitutivi del premio di produttività), il contribuente è tenuto a comunicare al Fondo l'importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale. 3. Le aziende dichiareranno al fondo pensione l'entità di tali versamenti utilizzando gli appositi campi definiti dal fondo pensione (Cfr. Allegato A "Modalità di dichiarazione dei contributi al fondo pensione Pegaso) e secondo la tempistica prevista per gli adempimenti contributivi ordinari.	[...] 2. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati al Fondo, o prima di tale data in caso di richiesta di prestazione pensionistica o riscatto attraverso l'apposita sezione dell'area riservata "Attestazione premi risultato" , il contribuente è tenuto a comunicare al Fondo l'importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale. 3. Le aziende dichiareranno al fondo pensione l'entità di tali versamenti utilizzando il campo "PDR" della distinta e secondo la tempistica prevista per gli adempimenti contributivi ordinari.



Siamo certificati



<p>Articolo 6.7 - Importo della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA)</p>	<p>[...]</p> <p>2. L'importo richiesto sarà dilazionato in rate con periodicità trimestrale fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia.</p> <p>3. L'importo non ancora erogato rimarrà investito nel comparto indicato dall'aderente in fase di richiesta o, in caso di mancata indicazione, nel comparto Garantito.</p> <p>[...]</p>	<p>[...]</p> <p>2. L'importo richiesto sarà dilazionato in rate con periodicità trimestrale fino al raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia.</p> <p>3. L'importo non ancora erogato rimarrà investito nel comparto indicato dall'aderente in fase di richiesta o, in caso di mancata indicazione, nel comparto Garantito. L'iscritto può comunque modificare il comparto di investimento del residuo montante destinato alla RITA, rispettando le tempistiche già previste dal fondo pensione. Per esigenze operative la posizione in RITA dovrà essere investita in un unico comparto.</p> <p>[...]</p>
<p>Articolo 6.16 - Trasferimento della posizione ad altri fondi</p>	<p>[...]</p> <p>3. Qualora la autorizzazione da parte del fondo cessionario non pervenga, il Fondo invia un sollecito al trasferimento; in tal caso, il suddetto termine di 180 giorni è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione dell'autorizzazione.</p> <p>4. Nel caso in cui dopo la richiesta di autorizzazione e due solleciti il fondo cessionario non autorizzi il trasferimento, il fondo pensione rifiuta la richiesta di trasferimento, invitando l'iscritto a ripresentarla.</p> <p>5. La richiesta di trasferimento dovrà essere presentata in forma scritta, compilando l'apposito modulo reperibile sul sito web del Fondo www.fondopegaso.it, nella sezione modulistica.</p> <p>6. Il modulo dovrà essere inviato a mezzo posta in originale, debitamente sottoscritto dal richiedente, allegando copia di un valido documento di identità. Nel caso in cui l'Azienda abbia già provveduto alla comunicazione dell'avvenuta cessazione dell'attività lavorativa, non sarà necessario compilare la parte del modulo riservata al datore di lavoro aderente.</p> <p>7. Il trasferimento è un'operazione esente da tassazione. Non sono previste spese amministrative aggiuntive.</p>	<p>[...]</p> <p>3. Qualora la autorizzazione da parte del fondo cessionario non pervenga, il Fondo invia almeno un sollecito al trasferimento; in tal caso, il suddetto termine di 180 giorni è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione dell'autorizzazione.</p> <p>4. Nel caso in cui dopo la richiesta di autorizzazione e almeno due solleciti il fondo cessionario non autorizzi il trasferimento, il fondo pensione rifiuta la richiesta di trasferimento, invitando l'iscritto a ripresentarla.</p> <p>5. La richiesta di trasferimento dovrà essere presentata in forma scritta, compilando l'apposito modulo reperibile sul sito web del Fondo www.fondopegaso.it, nella sezione modulistica o il Modulo di Trasferimento Standard allegato alle Linee Guida di gestione dei trasferimenti.</p> <p>6. Il modulo dovrà essere inviato a mezzo posta in originale, debitamente sottoscritto dal richiedente, allegando copia di un valido documento di identità.</p> <p>7. Nel caso in cui l'Azienda abbia già provveduto alla comunicazione dell'avvenuta cessazione dell'attività lavorativa, non sarà necessario compilare la parte del modulo riservata al datore di lavoro aderente. Non occorre compilare questa sezione, né il modulo di cessazione, nei casi in cui il rapporto di lavoro o gli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro siano cessati da più di 1 anno.</p> <p>8. Il trasferimento è un'operazione esente da tassazione. Non sono previste spese amministrative aggiuntive.</p>



Siamo certificati



www.fondopegaso.it